

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DELL' 11 APRILE 1951

(88ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

I N D I C E

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione)

« Nuove concessioni in materia d'importazione ed esportazione temporanee (ottavo provvedimento) » (N. 1587) :

MOTT, <i>relatore</i>	Pag. 867
LANZETTA	869
PIETRA	869

La riunione ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Bertone, Braccesi, Giacometti, Lanzetta, Li Causi, Marconcini, Mott, Ottani, Paratore, Pietra, Pontremoli, Reale Vito, Ricci Federico, Ruggeri, Tafuri, Tomè, Uberti, Zanardi, Zoli, e Zotta.

RUGGERI, *Segretario*, da lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Nuove concessioni in materia d'importazione ed esportazione temporanee (ottavo provvedimento) » (N. 1587).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove concessioni in materia d'importazione ed esportazione temporanee ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Mott.

MOTT, *relatore*. È questo uno dei provvedimenti che saltuariamente ci vengono presentati per adeguare alle necessità del momento l'elenco delle merci ammesse all'importazione e alla esportazione temporanee in esenzione da dazio.

La maggior frequenza delle variazioni proposte ha una sua ragione anche nel fatto che si è instaurata la prassi di concedere le importazioni in conto lavorazione soltanto se per la materia prima da importare sia prevista la agevolazione della importazione temporanea.

Ricordo anche questa volta che per le merci ammesse all'importazione temporanea in esenzione da dazio, devono essere depositate le corrispondenti tangenti, più il 4 per cento, a titolo cauzionale, che vengono poi ritornate per le quantità che, entro i termini di tempo stabiliti, verranno riesportate dopo essere state sottoposte alle lavorazioni. Altrettanto vale per le esportazioni temporanee.

Si fa poi rilevare che le leggi e i decreti coi quali vengono accordate nuove concessioni di temporanea importazione sono emanati su proposta di appositi comitati consultivi costituiti presso il Ministero del commercio con l'estero. A seconda del tempo di durata del-

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

88ª RIUNIONE (11 aprile 1951)

l'importazione od esportazione temporanea, il provvedimento viene fatto per disegno di legge o per decreto ministeriale.

Propongo quindi l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È consentita la importazione temporanea, per la gratuita visionatura, dei films provenienti da Paesi che concedano la medesima agevolazione ai films italiani. La importazione

temporanea è limitata ad una copia positiva per ogni film.

Il termine massimo per la riesportazione dei film introdotti non potrà superare i due mesi.

(È approvato).

Art. 2.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
1° Linters di cotone greggi o candeggiati, e linters idro-fili, anche foggianti in cartoni.	Per la fabbricazione (con i procedimenti cuprammoniacali viscosa e acetato) di fibre tessili artificiali e loro manufatti.	(Kg.) 100	1 anno
2° Ritagli di pelli conciate, col pelo.	Per la confezione di pellicce.	25	6 mesi

(È approvato).

Art. 3.

Le concessioni permanenti d'importazione temporanea delle seguenti merci, previste ai controsegnati provvedimenti di legge, sono modificate ed estese come appresso:

a) Apparecchi di soneria detti « carillons » (R. decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1356, convertito in legge con la legge 3 gennaio 1929 n. 47), per essere montati su orologi a sveglia, scatole, giocattoli, portasigarette, portagioie e altri soprammobili.

Quantità minima ammessa alla importazione temporanea: illimitata.

Termine massimo per la riesportazione: sei mesi.

b) filati di cotone, mercerizzati o non, misuranti più di 20.000 metri per mezzo chilogrammo (legge 24 novembre 1949, n. 920), per la fabbricazione di calze, calzini e maglierie in genere.

Quantità minima ammessa alla importazione temporanea: chilogrammi 50.

Termine massimo per la riesportazione: un anno.

c) materiali metallici (regio decreto-legge 8 marzo 1925, n. 251, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597, e regio decreto-legge 4 maggio 1931, n. 525, convertito in legge con la legge 18 giugno 1931, n. 934), per la costruzione di autoveicoli in genere, anziché delle sole automobili, e di parti staccate di autoveicoli.

Quantità minima ammessa alla importazione temporanea: illimitata.

Termine massimo per la riesportazione: due anni.

d) rottami di rame, di ottone e di bronzo (decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), per essere rifusi e ridotti in pani, lamiere, spranghe, fili e in lavori diversi.

Quantità minima ammessa alla importazione temporanea: chilogrammi 100.

Termine massimo per la riesportazione: sei mesi.

e) tessuti di cotone o misti con cotone (decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), per essere candeggiati, tinti, mercerizzati, stampati, impermeabilizzati, apparecchiati e per essere sottoposti a tutte le altre operazioni di finitura, quali la marezzatura, goffatura, lucidatura, felpatura, garzatura, trattamento anti-piega, ecc.

Quantità minima ammessa alla importazione temporanea: chilogrammi 25.

Termine massimo per la riesportazione: un anno.

f) tessuti di seta, di fibre artificiali e di cascami di rayon (sniafiocco) o misti con seta, con fibre artificiali e con cascami di rayon (sniafiocco) in misura non inferiore al 12 per cento (decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) per essere candeggiati, stampati, tinti, cilindri, apparecchiati, marezzati, impermeabilizzati e sottoposti ad ogni altra operazione di finitura, quali la goffatura, lucidatura, felpatura, garzatura, trattamento anti-piega, ecc.

Quantità minima ammessa alla importazione temporanea: chilogrammi 25.

Termine massimo per la riesportazione: un anno.

LANZETTA. Mi domando se l'immissione sul mercato di questa quantità di tessuti di

seta e di cascami non costituisca un impedimento alla nostra produzione.

Il fabbisogno delle nostre industrie di lavorazione determina una richiesta di materia prima in Italia, il che non avviene più se la materia prima viene fatta venire dall'estero.

PIETRA. I tessuti di seta ammessi alla temporanea importazione sono una quantità così minima che non c'è motivo di preoccupazione.

LANZETTA. Uno dei motivi per cui la nostra seta era richiesta all'estero era quello della bontà della lavorazione. Ora, con questo sistema, il pregio della lavorazione viene assicurato a materie prime di produzione estera.

Quindi, se la quantità di seta ammessa alla importazione temporanea fosse notevole, indubbiamente ciò inciderebbe molto sfavorevolmente sulla nostra bachicoltura.

Trattandosi, come mi si dice, di piccola quantità il problema assume minore rilievo.

PRESIDENTE. Nessuna altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 3. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

È concessa, fino al 31 dicembre 1952, la importazione temporanea delle seguenti merci per gli scopi controsegnati:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
		(Kg.)	
1° Cascami di seta.	Per essere macerati, pettinati e filati.	100	6 mesi
2° Citrato di calcio biologico (nel limite del contingente annuo di tonn. 2.000).	Per la produzione di acido citrico.	500	6 mesi
3° Fili di ferro, di acciaio, di rame, di bronzo e di ottone, greggi, lucidi, stagnati o zincati,	Per la fabbricazione di tele metalliche in genere.	100	1 anno
4° Legname.	Per la costruzione di case prefabbricate.	500	6 mesi

(È approvato).

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

88ª RIUNIONE (11 aprile 1951)

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,50.